

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA, MARIANETTI, POGGIOLINI, SARETTA,
DIANA, FRONZA CREPAZ, LANDI, MENSURATI, REN-
ZULLI, ROTIROTI, SEGNI**

Ordinamento della professione sanitaria di podologo

Presentata il 23 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella X legislatura sono stati presentati tre progetti di legge sull'ordinamento della professione sanitaria di podologo e sulla istituzione dei collegi dei podologi, e relativa federazione. In parte queste proposte erano state recepite dal disegno di legge governativo di riforma delle professioni sanitarie infermieristiche approvato dalla Camera, ma non dal Senato per la fine della legislatura. Se ne deduce che la sicura ripresentazione di una analoga proposta o disegno di legge-quadro « globale » richiederà alcuni chiarimenti di fondo anche per quanto attiene al ruolo dell'università verso le scuole professionali di competenza regionale.

Da ciò discende la necessità di giungere ad una sistemazione organica della

categoria dei podologi per la quale la persistenza della situazione di incertezza giuridica non può che favorire l'abusivismo e le facili sanatorie. Ad aggravare la situazione è intervenuta una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (n. 316/92 del marzo 1992) mediante la quale il decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, che istituiva, fra le altre, la figura del podologo, *sub specie* di figura atipica del Servizio sanitario nazionale, allo stesso livello e con i medesimi requisiti di scolarità dell'infermiere professionale, è stato annullato con motivazioni formali. Infatti il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso della CGIL-Funzione pubblica che lamentava la mancata consultazione dei sindacati ai sensi della legge

n. 93 del 1983, sul pubblico impiego; sulla sostanza il giudice amministrativo non è intervenuto e, d'altra parte, in tutti i contratti nazionali del personale del Servizio sanitario nazionale stipulati dopo il 1988 il podologo risulta inquadrato in due livelli analoghi a quelli infermieristici.

Alcune regioni (Lazio *in primis* con la legge regionale n. 10 del 1990) hanno disciplinato l'ordinamento di scuole professionali triennali con esame finale di diploma svolto di fronte a commissioni composte anche di rappresentanti regionali e ministeriali.

A rendere più urgente l'emanazione di un atto legislativo è intervenuta l'approvazione, al termine della X legislatura, del Progetto obiettivo tutela della salute degli anziani, che prevede sia nell'« Assistenza domiciliare integrata » che nelle « Residenze sanitarie assistenziali », la figura del podologo.

Viene pertanto ad accentuarsi il rischio di soluzioni affrettate e di invasioni di campo: è soprattutto probabile che persista una confusione di fondo fra il ruolo del *pedicure-estetista*, figura appartenente al settore dell'artigianato (barbiere ed affini) in grado di curare gli aspetti estetici del piede ma non formato per interventi di natura correttiva e per indirizzi diagnostici, e quello del podologo operatore sanitario a tutti gli effetti. Basti considerare brevemente le attrezzature di uno studio podologico raffrontate a quelle di un gabinetto di *pedicure*:

podografo e baropodometro per un esame obiettivo dei sovraccarichi e per *test* statici e dinamici della posizione e della deambulazione;

laboratorio con mola per la preparazione di ortesi personalizzate, ben diverse dai plantari tradizionali, ortesi che vengono controllate con apparecchiature informatizzate;

riunito podologico dotato di aspiratori e di apparecchio per la sterilizzazione delle attrezzature utili per il trattamento delle unghie incarnite, delle ipercheratosi e delle verruche.

Inoltre, spesso la presa in carico del paziente viene effettuata con l'impiego di schede podologiche computerizzate e gruppi di podologi partecipano a ricerche su argomenti quali:

il piede diabetico: impostazione di un protocollo di riduzione del sovraccarico e di massochinesiterapia finalizzato alla prevenzione della progressione delle ulcere e quindi delle amputazioni;

l'ortesizzazione dell'alluce valgo, un difetto doloroso ed invalidante che sta assumendo proporzioni epidemiche: in tal modo ed attraverso uno studio continuo delle forze di carico è possibile prevenire o al limite procrastinare l'intervento chirurgico;

l'impostazione di interventi di scarico per pazienti con artrite reumatoide: è proprio in questi ultimi anni che la Società italiana di reumatologia ha iniziato ad apprezzare l'intervento professionale del podologo e ad avviare iniziative per la costituzione di scuole triennali;

lo studio di sistemi preventivi e riabilitativi nei confronti delle patologie da impatto e *stress* del piede dello sportivo soprattutto del calciatore. Da parte della cattedra di medicina dello sport dell'Università di Roma è in corso la pratica per istituire un corso di specializzazione in Medicina sportiva per podologi diplomati;

lo studio degli accorgimenti ortesici e di posizionamento atti a prevenire e correggere i vizi posturali conseguenti a lesioni del sistema nervoso centrale con *handicap* della deambulazione.

Proprio in virtù di queste iniziative è indispensabile ed urgente evitare la prosecuzione di:

a) corsi di fine settimana organizzati da società private nei quali ben difficilmente diventa possibile acquisire quelle cognizioni di bio-meccanica e fisiopatologia che sono indispensabili per effettuare diagnosi podologiche e gli interventi correttivi indicati;

b) corsi di riqualificazione svolti senza un serio controllo: non saremo noi a creare ostacoli insormontabili per chi voglia migliorare il proprio bagaglio culturale e professionale abbracciando la podologia, avendo per anni trattato di fatto patologie ai piedi. Ma tale processo va attuato secondo modalità analoghe, ad esempio, a quelle a suo tempo previste dal legislatore per favorire il passaggio da infermiere generico ad infermiere professionale, cioè mediante la frequenza di corsi triennali per l'ammissione ai quali è possibile derogare dal possesso del titolo scolastico, previo superamento di un esame di cultura generale.

La presente proposta di legge, avvicinandosi a quelle di iniziativa degli illustri colleghi che mi hanno preceduto (per tutti vorrei citare i nomi dei primi firma-

tari delle singole proposte stesse Corsi, Marianetti e Poggiolini), non ha bisogno di illustrazione particolare. L'articolo 1 stabilisce chi sia il podologo e ove opera; l'articolo 2 le funzioni attribuite; gli articoli 3, 4 e 5 la formazione didattica del podologo ed i compiti delle regioni; gli articoli 6 7 e 8 la istituzione dei collegi professionali, e relativa federazione; l'articolo 9 la possibilità delle regioni di svolgere corsi triennali di riqualificazione; l'articolo 10 la nomina di un commissario per la costituzione degli albi professionali.

Onorevoli colleghi, un esame attento e sollecito di questa proposta di legge potrà favorire concretamente l'avvicinarsi dell'Italia agli altri paesi della Comunità economica europea nel settore sanitario e renderà concretamente attuabili interventi di medicina preventiva e riabilitativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il podologo è un operatore professionale appartenente al ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e svolge la sua attività nei presidi del Servizio sanitario nazionale, o in presidi con esso convenzionati o in ambulatori privati; il podologo può effettuare le prestazioni di cui all'articolo 2 presso il domicilio del paziente quando questi non è autosufficiente.

ART. 2.

1. Il podologo tratta direttamente, con metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le unghie ipertrofiche, deformi ed incarnite, le verruche dei piedi, nonché il piede doloroso; su prescrizione medica previene e svolge attività di medicazione delle ulcerazioni, delle piaghe o delle ferite del piede, e comunque assiste, anche ai fini di educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.

2. Il podologo pratica diagnosi podologiche avvalendosi di strumentario idoneo e collabora alla prevenzione delle forme progressive di alterazioni a carico del piede del diabetico, del paziente reumatico, del paziente neuromotuleso e dello sportivo.

ART. 3.

1. Per esercitare la professione di podologo occorre conseguire uno specifico diploma al termine di un corso di formazione della durata di tre anni, in scuole autorizzate dalle regioni. Il diploma conseguito al termine del corso costituisce l'unico titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di podologo. Possono

essere ammessi ai corsi i cittadini italiani e quelli di Paesi membri della Comunità economica europea che siano in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado, o equiparati, ed abbiano raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia l'attività formativa.

ART. 4.

1. Le regioni, sulla base della programmazione sanitaria nazionale e regionale, autorizzano l'istituzione dei corsi di podologo, presso presidi del Servizio sanitario nazionale, o presso presidi convenzionati, secondo i principi contenuti nella presente legge, e vigilano sul rispetto della stessa.

ART. 5.

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti gli obiettivi formativi ed i contenuti degli insegnamenti teorici e pratici, nonché le modalità di effettuazione degli esami di diploma ed il numero totale delle ore differenziate fra insegnamento teorico ed insegnamento pratico. Parimenti sono stabiliti i requisiti di competenza ed affidabilità dei responsabili didattici e degli insegnanti dei corsi.

ART. 6.

1. In ogni regione sono istituiti i collegi professionali dei podologi che procedono a costituire la federazione dei collegi dei podologi, con sede a Roma.

2. Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio regionale sia esiguo, il Ministro della sanità, sentita la federazione nazionale dei collegi dei podologi, può disporre la istituzione di un collegio fra regioni finitime, designandone la sede.

3. Ove il numero degli aventi diritto ad iscriversi al collegio regionale sia supe-

riore a duecento unità, il Ministro della sanità, sentito il collegio interessato, può disporre l'istituzione di uno o più collegi provinciali, designandone la sede.

ART. 7.

1. Sono estese ai collegi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

ART. 8.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, possono iscriversi all'albo dei collegi dei podologi, indicati all'articolo 6, i podologi che hanno conseguito un diploma rilasciato dalle regioni al termine di apposito corso di formazione professionale. Possono altresì iscriversi all'albo coloro che siano in possesso di un attestato di podologo rilasciato dalle amministrazioni regionali stesse.

ART. 9.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le regioni possono provvedere alla istituzione di un solo corso speciale di riqualificazione professionale per coloro che esercitano di fatto l'attività di podologia da un periodo non inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono ammessi ai corsi di riqualificazione i candidati in possesso di diploma di scuola secondaria inferiore, previo superamento di una prova diretta a verificare il possesso di un livello culturale e professionale idoneo per l'accesso al corso stesso.

3. Il corso di riqualificazione deve avere durata triennale ed il programma deve uniformarsi a quello previsto dall'articolo 5.

ART. 10.

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il presidente del tribunale del capoluogo della regione nomina un commissario ai fini della formazione dell'albo dei podologi.

2. Il commissario, entro i due mesi successivi alla formazione dell'albo professionale dei podologi, indice le elezioni per i consigli regionali attenendosi alle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.